



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## TRASPORTI

Determinazione N. 3446 / 2016

Responsabile del procedimento: FUSCO NICOLA

Oggetto: REVOCA N. 1/2016 DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AUTOSCUOLA

Il dirigente

Richiamata la nota della Sezione di Polizia Stradale di Treviso, prot. n. TVPE30/2015/235, acquisita al protocollo di questa amministrazione con n. 87370 del 13/10/2016, e la successiva nota prot. 88024 del 17/10/2016, con la quale ha segnalato che:

- a seguito di attività di indagine incentrata su attività illecita del superamento dell'esame teorico a quiz previsto per l'ottenimento del titolo abilitativo alla guida da parte di diversi candidati presso diverse Motorizzazioni Civili delle Regioni Veneto e Lombardia effettuato con mezzi fraudolenti (sistemi di ricezione/trasmissione segnali audio/video per l'ottenimento delle risposte esatte ai quiz proposti), in data 22/09/2016 è stata emessa dal Gip del Tribunale di Padova "Ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere, gli arresti domiciliari, l'obbligo di presentazione e dimora" nell'ambito del procedimento penale instaurato presso la Procura della repubblica di Padova;
- in data 03/10/2016, a seguito dell'ordinanza succitata, personale dipendente della Polizia Stradale – Sezione di Treviso ha proceduto all'arresto e alla successiva traduzione presso la Casa Circondariale di Venezia del sig. [Omissis..], nato a [Omissis..] e residente a [Omissis..] amministratore delegato della società [Omissis..] con sede a [Omissis..] via [Omissis..];
- nella stessa data veniva posto agli arresti domiciliari [Omissis..] nato a [Omissis..] e residente a [Omissis..], consigliere di amministrazione della suddetta società; mentre [Omissis..], nato a [Omissis..] e residente a [Omissis..], presidente e legale rappresentante della medesima società, veniva sottoposto all'obbligo di dimora nel territorio del [Omissis..] con obbligo di presentazione presso la relativa Tenenza dei carabinieri;

richiamata altresì la nota prot. n. 88971 del 19/10/2016, con la quale questo Servizio ha comunicato alla società sopra citata, l'avvio del procedimento finalizzato alla revoca dell'esercizio dell'attività [Omissis..], dell'"[Omissis..]" [Omissis..] e dell'"[Omissis..], per mancanza di requisiti morali della società ai sensi dell'art. 123, comma 9, lett. a), del D.Lgs. 285/1992, prevedendo, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione medesima, la società in oggetto:

- la facoltà di far pervenire alla Città Metropolitana di Venezia – Servizio Trasporti, le proprie giustificazioni e documenti;
- la possibilità di prendere visione degli atti del suddetto procedimento presso l'ufficio del Servizio Trasporti;

dato atto che con nota acquisita al protocollo di questa Amministrazione con num. 93120 del 03/11/2016, la società in oggetto ha richiesto l'accesso agli atti, effettivamente avvenuto in data 07/11/2016 e dato atto, altresì che alla data odierna, non sono pervenute a questo Servizio giustificazioni o documenti;

visti:

- l'articolo 123 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ("Nuovo codice della strada"), nel disciplinare le autoscuole, stabilisce, tra l'altro:
- al comma 2, che esse sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica delle province ;
- al comma 3, che i compiti di queste ultime in materia di dichiarazioni di inizio di attività e di vigilanza amministrativa sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro per le infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto dei principi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento;
- al comma 5, il possesso di determinati requisiti per lo svolgimento dell'attività di autoscuola, tra cui anche quello che il titolare/legale rappresentante "risulti di buona condotta";
- al comma 9, lett. a) che l'esercizio dell'autoscuola è revocato quando siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;

ritenuto che non ci siano ragioni per ritenere tali condotte non avvenute nella loro materialità;

considerato che l'attività posta in essere (sistemi di ricezione/trasmissione segnali audio/video per l'ottenimento delle risposte esatte ai quiz proposti) finalizzata al superamento dell'esame teorico a quiz previsto per l'ottenimento del titolo abilitativo alla guida da parte di un numero elevatissimo di candidati presso diverse Motorizzazioni Civili delle Regioni Veneto e Lombardia, a prescindere dalla responsabilità penale, sia rilevante per la effettiva ed intrinseca gravità dei fatti direttamente connessi all'esercizio dell'attività di autoscuola, anche in relazione al numero di soggetti coinvolti per il clamore mediatico assunto, tanto che non può che conseguire un disvalore insito nella condotta degli amministratori della società che gestisce le autoscuole in oggetto;

valutato che tali fatti siano rilevanti in funzione dell'esigenza di tutelare e garantire gli interessi pubblici coinvolti nell'attività di autoscuola, non possono considerarsi limitati al solo corretto funzionamento della stessa e al generale rispetto delle norme, anche in funzione di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ma comprendono particolarmente le peculiari finalità didattico - educative dell'autoscuola (con particolare riguardo allo specifico interesse alla formazione di maturi e consapevoli utenti della strada);

considerato quindi, che la complessiva condotta dei soggetti sopra indicati faccia venir meno i requisiti morali e della buona condotta previsti dall'art. 123 del codice della Strada;

tutto ciò premesso, con la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 123, comma 9, lett. a) del D.Lgs. 285/1992, e successive modifiche,

#### **DETERMINA**

di revocare l'esercizio delle seguenti autoscuole: "[Omissis..]" nei locali siti a [Omissis..], "[Omissis..]" nei locali siti in [Omissis..] e "[Omissis..]" nei locali siti in [Omissis..], gestite dall'impresa [Omissis..], P.I. [Omissis..], con sede a [Omissis..].

Contro il presente provvedimento può essere proposto:

- entro sessanta giorni dalla data della sua ricezione ricorso al T.A.R. Veneto;
- entro centoventi giorni dalla data della sua ricezione ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE  
PAOLO GABBI  
atto firmato digitalmente